

**AGGIORNAMENTO NORMATIVA
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A**

Ex D.Lgs 231/2001

- XVI. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
 - XVII. reati ambientali;
 - XVIII. impiego dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - XIX. Whistleblowing la Legge che disciplina la segnalazione di violazioni nel pubblico e nel privato
-

Sezione XVI art 25 quarter 1 del Decreto 1 Pratiche di Mutilazioni degli Organi Genitali

La legge n.7/2006 ha, tra l'altro introdotto il nuovo art.583 bis c.p., che – in ragione della previsione di cui all'art 25 quater 1 – rientra nel novero dei cosiddetti reati – presupposto per l'insorgere della responsabilità amministrativa in capo alle persone giuridiche. Il delitto di pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (questa la rubrica dell'art.583 bis c.p.) risulta integrato da due distinte fattispecie, rispettivamente tipizzate al primo e secondo comma della norma de qua.

In particolare, il discrimen è segnato da diverso evento: sono riconducibili all'ipotesi di cui al comma 1 tutte le condotte dalle quali derivi una mutilazione totale o parziale; al contrario, integrano la più lieve fattispecie di cui al comma 2 le condotte che provocano lesioni in assenza di mutilazioni.

Allo stato, anche in considerazione della peculiarità della fattispecie in esame, appare non concretamente realizzabile la fattispecie di reato in oggetto.

Sezione XVII art 25 Reati Ambientali

Si seguito si richiamano le fattispecie di reato previste dall'art.25 undecies del Decreto (seppur alcune di esse devono ritenersi non direttamente applicabili alla Società):

Reato 1: Inquinamento ambientale (art.452 bis codice penale)

L'art.452 del codice penale punisce

- chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi o misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Reato 2: Disastro ambientale (art.452 quater del codice penale)

L'art. 452 quater del codice penale punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni . Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo .

Questo disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Reato 3: Associazione a delinquere diretta alla commissione di reati ambientali (art.452 octies del codice penale);

Reato 4: Delitti colposi contro l'ambiente (art.452 quinquies del c.p.);

Reato 5 : Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 sexies del c.p.);

Reato 6: Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;

Reato 7 : Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 - bis codice penale);

Reato 8: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs 152/2006 art.256);

Reato 9: Attività di gestione illecita di rifiuti;

Reato 10: Omessa bonifica dei siti (D. Lgs 152/2006 art. 257);

Reato 11 : Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D. Lgs 152/2006 art.258 c.4);

Reato 12: Spedizioni illecite di rifiuti all'estero (D. Lgs n. 152 /2006 art.259 c.1);

Reato 13: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/2006 art.260);

Reato 14: Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (D. Lgs n. 152 /2006 – bis c.6);

Reato 15: Tutela dell'aria (art.279 comme 5 del D. Lgs 152/2006);

Reato16: Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Legge n.549/93 art.3 c.6).

Aree a rischio tipiche

Sono da considerarsi aree a rischio tipiche la Direzione Area Tecnica

Note Illustrative

La presente sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal codice etico, da considerarsi a ogni effetto parte integrante del modello.

Sezione XVIII art.25 duodecies del decreto Impiego di Cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare

Il Decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109 recante "Attuazione della Direttiva 2009/che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano

cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha previsto all’art.2 attraverso inserimento del Decreto dell’art.25 duodecies, l’estensione della responsabilità amministrativa agli Enti ai fini del Decreto è configurabile soltanto qualora vengano superate le norme minime relative all’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno, irregolare.

Aree a rischio tipiche

Sono da considerarsi aree a rischio tipiche la Direzione Area Tecnica, la Direzione Area Amministrativa

Note Illustrative

La presente sezione rinvia all’osservanza di quanto stabilito dal codice etico, da considerarsi a ogni effetto parte integrante del modello.

Sezione XIX Whistleblowing ossia la Legge che disciplina la segnalazione di violazioni nel pubblico e nel privato

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la Legge 30 novembre 2017, n. 179 avente ad oggetto disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. *whistleblowing*).

In particolare, la suddetta Legge riguarda le seguenti disposizioni normative:

- art. 1: recante modifica dell’articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore pubblico che segnala illeciti, le cui disposizioni prevedono tra l’altro che *“il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinario a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato,*

licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione“;

art. 2: avente ad oggetto tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato che ha introdotto una modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, prevedendo in particolare che all'art. 6 del citato D.lgs i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati (MOG) dovranno prevedere tra l'altro:

✓ uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

art. 3: titolato *“integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale”* il quale prevede al comma 1 che *“nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e allarepressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile“*. La richiamata Legge è entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla P.a. Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge, la nuova disciplina allarga anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Aree a rischio tipiche

Sono da considerarsi aree a rischio tipiche Direzione Area Amministrativa , Direzione Area Tecnica.